

# GAZZETTA UFFICIALE



## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 27 giugno 2020

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA  
 AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO  
 PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

## REGIONI

### SOMMARIO

## REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 17 aprile 2020, n. 9.

**Modifiche alla legge regionale 14 marzo 2003, n. 7 (Disposizioni in materia di protezione civile).** (20R00149). . . . . Pag. 1

## REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 14 febbraio 2020, n. 1.

**Semplifica FVG anno 2020.** (20R00166) . . . . . Pag. 1

LEGGE REGIONALE 14 febbraio 2020, n. 2.

**Disposizioni concernenti la realizzazione di nuovi locali della Questura di Trieste.** (20R00167). . . . . Pag. 3

## REGIONE TOSCANA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 gennaio 2020, n. 4/R.

**Regolamento di attuazione dell'articolo 87 della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali) relativo al Fondo regionale per la montagna.** (20R00141). . . . . Pag. 4

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 gennaio 2020, n. 5/R.

**Regolamento di attuazione dell'articolo 104 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio) contenente disposizioni in materia di indagini geologiche, idrauliche e sismiche.** (20R00142). . . . . Pag. 8





**REGIONE PIEMONTE**

LEGGE REGIONALE 17 aprile 2020, n. 9.

**Modifiche alla legge regionale 14 marzo 2003, n. 7 (Disposizioni in materia di protezione civile).**

*(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 16 - Supplemento n. 6 del 17 aprile 2020)*

La competente Commissione consiliare in sede legislativa, ai sensi degli articoli 30 e 46 dello Statuto, convocata in videoconferenza, ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Modifiche all'art. 4 della legge regionale n. 7/2003*

1. Dopo il comma 1 dell'art. 4 della legge regionale 14 marzo 2003, n. 7 (Disposizioni in materia di protezione civile), sono aggiunti i seguenti:

«1-bis. Al fine di far fronte all'emergenza sanitaria in atto nella Regione Piemonte, connessa alla diffusione dei contagi da COVID-19, la Giunta regionale, ai sensi degli articoli 15 e 16 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per le famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), è autorizzata all'acquisto e distribuzione di mascherine ad uso sociale per tutta la popolazione piemontese.»

«1-ter. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le necessarie variazioni di bilancio per le finalità di cui al comma 1-bis, nel limite massimo di euro 6 milioni per l'anno 2020, facendo fronte con una quota parte delle liberalità versate dalle imprese del territorio alla Regione Piemonte per l'Emergenza Coronavirus.»

Art. 2.

*Dichiarazione d'urgenza*

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 47 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 17 aprile 2020

CIRIO

*(Omissis).*

20R00149

**REGIONE AUTONOMA  
FRIULI-VENEZIA GIULIA**

LEGGE REGIONALE 14 febbraio 2020, n. 1.

**Semplifica FVG anno 2020.**

*(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia del 19 febbraio 2020 n. 8)*

II CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

II PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

*(Omissis).*

*Capo I*

STRUMENTI DI SEMPLIFICAZIONE


Art. 1.

*Comitato permanente alla semplificazione*

1. Presso la direzione a cui è preposto l'assessore delegato alla definizione e attuazione delle politiche di semplificazione è istituito il comitato permanente alla semplificazione, di seguito comitato, a cui è attribuito il compito di dare attuazione alle misure di semplificazione.

2. Il comitato esercita i seguenti compiti e funzioni:

- a) individua le materie oggetto di semplificazione;
- b) adotta criteri e direttive di semplificazione;
- c) coordina le attività amministrative volte alla semplificazione nelle varie materie curando la raccolta e la diffusione delle migliori pratiche e degli errori applicativi più diffusi in ambito di sburocratizzazione;
- d) monitora l'andamento dei processi di semplificazione;



e) provvede all'adozione di modelli unificati e standardizzati, anche di natura digitale od informatica, che definiscano, esaurientemente, per tipologie di procedimento, i contenuti tipici e la relativa organizzazione dei dati;

f) assicura, per tipologie omogenee di procedimento dei diversi settori, o per Direzioni omogenee, i termini di durata del procedimento;

g) vigila sulla semplificazione del linguaggio normativo, nonché sull'applicazione delle regole di tecnica legislativa;

h) impartisce direttive per la creazione di banche dati uniche o condivise per l'amministrazione regionale;

i) rilascia i pareri di cui all'art. 2 .

#### Art. 2.

##### *Pareri del comitato*

1. Il comitato, nell'ambito delle materie individuate ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera a), rilascia un parere obbligatorio circa la coerenza ai criteri ed alle direttive di semplificazione degli schemi dei disegni di legge di iniziativa della Giunta regionale, dei regolamenti, e delle direttive generali per l'indirizzo e lo svolgimento dell'azione amministrativa.

#### Art. 3.

##### *Composizione del comitato*

1. Il comitato è presieduto dall'assessore delegato alla definizione e attuazione delle politiche di semplificazione.

2. Fanno parte del comitato, in qualità di componenti permanenti, i seguenti soggetti:

a) il direttore generale;

b) il segretario generale della Giunta regionale;

c) il ragioniere generale;

d) l'avvocato della Regione;

e) il responsabile della trasparenza e della prevenzione della corruzione dell'amministrazione regionale.

3. Al fine di supportare il comitato nelle attività volte all'informatizzazione dei processi partecipa alle sedute del comitato il Presidente o il direttore generale della società in house Insiel S.p.a.

4. Fanno parte del comitato, in qualità di componenti non permanenti, gli altri direttori centrali dell'amministrazione regionale.

5. L'assessore convoca, presiede e dirige il comitato e dispone dei compiti e funzioni anche delegandoli ai componenti permanenti o non permanenti.

6. L'assessore può sentire, in relazione alle materie o agli argomenti di cui all'ordine del giorno, gli altri dirigenti dell'amministrazione regionale o degli enti regionali, ovvero i rappresentanti delle categorie sociali, economiche e sindacali regionali e nazionali, ovvero le società partecipate regionali.

7. Il comitato si avvale del supporto tecnico e amministrativo della Direzione a cui è preposto l'assessore delegato alla definizione e attuazione delle politiche di semplificazione.

8. L'assessore, una volta l'anno, relaziona la Giunta regionale sulle attività programmatiche e sugli obiettivi raggiunti in ambito di semplificazione. La relazione viene trasmessa al Presidente del Consiglio regionale.

#### Art. 4.

##### *Legge di semplificazione annuale*

1. Il Comitato coordina le attività finalizzate alla predisposizione di un disegno di legge annuale, d'iniziativa della Giunta regionale, avente come oggetto la semplificazione del quadro legislativo e amministrativo regionale.

2. Il disegno di legge di cui al comma 1 viene presentato dalla Giunta regionale al Consiglio regionale entro il 30 aprile di ogni anno.


#### Art. 5.

##### *Riordino e miglioramento della qualità della legislazione*

1. Il Consiglio regionale esamina il rapporto annuale sulla legislazione regionale, curato dal comitato per la legislazione, il controllo e la valutazione secondo le modalità previste dal regolamento, interno del Consiglio. Il rapporto valuta la qualità della produzione legislativa in termini di omogeneità, semplicità, chiarezza, proprietà della formulazione e di efficacia ai fini della semplificazione e del riordino normativo, e può contenere indirizzi e criteri per il miglioramento della qualità della legislazione tra i quali l'individuazione di settori di formazione per i quali risulti prioritario intervenire con leggi di riordino normativo. Il rapporto è trasmesso alla Giunta regionale.

2. La Giunta regionale, anche sulla base degli indirizzi del rapporto di cui al comma 1, elabora progetti di legge di riordino normativa che riunificano, coordinano, aggiornano e razionalizzano tutte le disposizioni vigenti nella stessa materia, provvedendo alla contestuale abrogazione espressa di tutte le disposizioni obsolete e di quelle che vengono trasfuse, con o senza modifiche, nel nuovo testo. A tal fine la Giunta, previa intesa con l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, può costituire gruppi di lavoro composti da funzionari dell'amministrazione regionale e della Segreteria generale del Consiglio, esperti in tecniche legislative e nei settori interessati, senza maggiori oneri per la finanza pubblica.

3. Il Comitato per la legislazione, il controllo e la valutazione verifica i risultati delle attività di cui al comma 2.



*Capo II*  
BANCHE DATI

Art. 6.

*Modalità e contenuto degli atti e delle comunicazioni nell'ambito dei procedimenti amministrativi*

1. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge l'amministrazione regionale provvede, sentito il Comitato, mediante decreto del direttore generale:

a) all'adozione di modelli standardizzati da utilizzare nell'ambito degli atti e delle procedure amministrative;

b) all'adozione di modelli o format standardizzati da utilizzarsi, da parte dell'amministrazione regionale e degli enti dipendenti e strumentali della stessa, nella correlata corrispondenza cartacea o informatica, intercorrente con ogni soggetto pubblico o privato.

Art. 7.

*Standardizzazione della documentazione relativa alle procedure contributive o di incentivo*

1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge l'amministrazione regionale, nell'ambito dei procedimenti contributivi e di incentivo, comunque denominati, provvede, mediante decreto del direttore generale:

a) all'adozione di un modello standardizzato di raccolta dei dati anagrafici da utilizzare in modo univoco in tutti i procedimenti svolti anche per il tramite di supporto informatico;

b) alla creazione di una banca dati concernente la raccolta di dati anagrafici delle persone fisiche e giuridiche che abbiano presentato domanda contributiva al fine del loro trattamento per la compilazione, in forma automatizzata, del modello standardizzato di cui alla lettera a) da parte del medesimo soggetto su successivi procedimenti contributivi.

2. Per le finalità di cui al comma 1, lettera b), si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 8 (Statistica e sistemi informativi) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022. (S/342).

Art. 8.

*Portale Unico FVG*

1. È fatto obbligo all'amministrazione regionale di disporre la realizzazione delle banche dati di cui alla presente legge a mezzo di un portale web unitario definito «Portale Unico FVG» avente caratteristiche tecniche tali da garantire una celere e immediata consultazione dello stesso, da parte degli utenti autorizzati, per il tramite di un unico punto di accesso.

2. Per le finalità di cui al comma 1 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 8 (Statistica e sistemi informativi) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022. (S/342).

*Capo III*

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 9.

*Entrata in vigore*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 14 febbraio 2020

FEDRIGA

20R00166

LEGGE REGIONALE 14 febbraio 2020, n. 2.

**Disposizioni concernenti la realizzazione di nuovi locali della Questura di Trieste.**

*(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 8 del 19 febbraio 2020).*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Finalità*

1. La Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, nel perseguimento del principio di leale collaborazione tra pubbliche amministrazioni, collabora con le istituzioni dello Stato e del territorio, al fine di assicurare alla collettività la continuità delle funzioni svolte dalla questura di Trieste.

2. Per dare esecuzione a quanto previsto dal comma 1 l'amministrazione regionale è autorizzata a sottoscrivere con le istituzioni coinvolte un accordo operativo finalizzato alla realizzazione, in un'area logisticamente adeguata, anche eventualmente messa a disposizione dall'Agenzia del demanio, di nuovi locali della questura di Trieste da destinare all'ufficio immigrazione di Trieste.



## Art. 2.

*Accordo operativo*

1. L'accordo operativo di cui all'art. 1 definisce i criteri e le modalità di partecipazione dei soggetti firmatari alla realizzazione dell'intervento prevedendo, tra l'altro, che la regione possa svolgere il ruolo di stazione appaltante.

## Art. 3.

*Norme finanziarie*

1. Per le finalità previste all'art. 2 è autorizzata la spesa di 1.500.000 euro per l'anno 2020 a valere sulla missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - programma n. 1 (Urbanistica e assetto del territorio) - titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede per l'anno 2020 mediante prelievo di pari importo dalla missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - programma n. 3 (Altri fondi) - titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022. Detto importo corrisponde alla quota non utilizzata al 31 dicembre 2019 e accantonata, ai sensi dell'art. 49, comma 5, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

3. Ai sensi dell'art. 10, comma 4, del decreto legislativo n. 118/2011, è allegato il prospetto denominato «Allegato atto di variazione di bilancio riportante i dati di interesse del tesoriere» di cui all'allegato 8 del medesimo decreto legislativo.

## Art. 4.

*Abrogazioni*

1. I commi 13 e 14 dell'art. 4 della legge regionale 30 marzo 2018, n. 14 (Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili), sono abrogati.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione.

Data a Trieste, addì 14 febbraio 2020

FEDRIGA

(*Omissis*).

20R00167

**REGIONE TOSCANA**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 gennaio 2020, n. 4/R.

**Regolamento di attuazione dell'articolo 87 della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali) relativo al Fondo regionale per la montagna.**

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 6 del 5 febbraio 2020)

## LA GIUNTA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

EMANA

il seguente regolamento:

(*Omissis*).

Visto l'articolo 117, comma sesto, della Costituzione;

Visti gli articoli 42 e 66 dello statuto della Regione Toscana;

Vista la legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali), e in particolare l'articolo 87;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 20 gennaio 2020, n. 42;

Considerato quanto segue:


1. Con la legge regionale n. 49/2019 sono state introdotte modifiche all'articolo 87 della legge regionale n. 68/2011 nonché al connesso articolo 85 della medesima, volte ad adeguare il disposto di tali norme all'attuale contesto socio-economico di riferimento per le politiche per la montagna, in considerazione di come esso appaia oggi profondamente diverso, soprattutto in termini di disponibilità finanziaria, da quello del tempo in cui la legge n. 68/2011 è entrata in vigore;

2. Tali modifiche rendono perciò necessario procedere all'adozione di un nuovo regolamento attuativo - a sostituire il 26/R 2013 - coerente con l'innovato disposto della legge, particolarmente rispetto al riformulato comma 8 dell'articolo 87 citato;

3. È necessario quindi aggiornare la disciplina relativamente a:

- a) criteri di valutazione degli interventi proposti;
- b) disciplina del procedimento di attribuzione delle risorse;
- c) modalità di verifica dei risultati raggiunti e monitoraggio degli interventi;
- d) procedure di revoca delle risorse assegnate.

4. È necessario disporre che i finanziamenti sono assegnati sulla base di due distinte graduatorie relativamente alle unioni di comuni ai sensi dell'articolo 67 della legge regionale n. 68/2011 o costituite a segui-



to dell'estinzione delle comunità montane o, ancora, che pur non appartenenti a tali fattispecie abbiano almeno il 30 per cento del territorio classificato montano o almeno il 30 per cento della popolazione residente in territorio classificato montano, e comuni classificati montani di cui all'allegato B della legge regionale n. 68/2011 che non fanno parte di unioni di comuni o che fanno parte di un'unione di comuni diversa da quelle appartenenti alle fattispecie precedente;

5. È opportuno specificare che, all'interno delle citate fattispecie, i progetti possono essere presentati in forma aggregata e che ciascun ente può partecipare pena esclusione, singolarmente o in aggregazione con altri ad un solo progetto;

6. È necessario disciplinare la procedura di revoca al ricorrere delle fattispecie di cui all'articolo 87, comma 9-bis della legge regionale n. 68/2011;

7. Al fine di consentire una rapida attivazione degli interventi previsti dal presente regolamento è necessario disporre la sua entrata in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana;

Si approva il presente regolamento:

#### Art. 1.

##### *Modalità di attribuzione delle risorse*

1. I finanziamenti relativi alle risorse del Fondo regionale per la montagna di cui all'articolo 87 della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali) sono assegnati ai beneficiari individuati dal comma 4 del medesimo articolo 87 sulla base di due distinte graduatorie:

a) una relativa ai progetti presentati dagli enti di cui all'articolo 87, comma 4, lettere a) e b) della legge regionale n. 68/2011;

b) una relativa ai progetti presentati dagli enti di cui all'articolo 87, comma 4, lettera c) della legge regionale n. 68/2011.

2. I progetti possono essere presentati anche in forma aggregata:

a) tra enti di cui al comma 1, lettera a);

b) tra enti di cui al comma 1, lettera b).

3. Al ricorrere delle condizioni di cui al comma 2 resta ferma, in entrambi i casi, la necessità di individuare all'interno dell'aggregazione un ente capofila cui sono attribuite le risorse e che si assume la responsabilità della corrispondenza dell'impiego delle risorse medesime alle azioni e agli interventi oggetto del progetto finanziato, in conformità all'articolo 87, comma 10 della legge regionale n. 68/2011. Di tale aggregazione è dato conto all'atto della presentazione del progetto allegando la dichiarazione di adesione al progetto stesso di ognuno degli enti partecipanti, sottoscritta dal legale rappresentante.

4. Ciascun ente può partecipare, singolarmente o in aggregazione con altri, ad un solo progetto. Qualora ciò non accada saranno esclusi tutti i progetti nei quali l'ente risulta partecipante.

#### Art. 2.

##### *Quote di riparto del Fondo, pesatura dei criteri e punteggi, termini dei presentazioni dei progetti*

1. Qualora gli interventi per i quali è richiesto il finanziamento risultino articolati su aree diverse del territorio montano di uno stesso ente o di più enti aggregati, deve risultare pienamente evidente l'integrazione logica e funzionale tra le parti componenti l'articolazione del progetto.

2. Con propria deliberazione la Giunta regionale:

a) suddivide l'ammontare complessivo del fondo tra la quota destinata ai progetti degli enti di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 1 e quella destinata ai progetti degli enti di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 1;

b) fissa il termine temporale di presentazione delle proposte progettuali;

c) può stabilire che le proposte progettuali debbano obbligatoriamente riguardare solo alcuni degli ambiti di intervento indicati dall'articolo 85, comma 1-bis della legge regionale n. 68/2011. In tal caso può stabilire eventuali ulteriori criteri per gli ambiti di intervento specificatamente individuati, come richiamati dall'articolo 7, comma 1, lettera f), aggiuntivi a quelli di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del comma 1 dell'articolo medesimo;

d) stabilisce per ognuno dei criteri di cui al comma 1 dell'articolo 7, ivi compresi gli eventuali criteri aggiuntivi di cui alla precedente lettera c), la pesatura percentuale di ognuno di essi sulla valutazione complessiva;

e) determina per ognuno dei criteri di cui al presente comma i punteggi da utilizzare per la valutazione dei progetti;

f) fissa un limite massimo all'ammontare di finanziamento concedibile per singolo progetto, che può essere stabilito in misura diversa per i progetti presentati dagli enti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a) rispetto a quelli di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b).

3. I progetti ammessi al beneficio a conclusione del processo di valutazione sono finanziati, sulla base delle graduatorie di cui all'articolo 1, comma 2, fino a concorrenza delle risorse finanziarie disponibili.

#### Art. 3.

##### *Tipologie di spese ammissibili a finanziamento*

1. Sono finanziabili con il fondo esclusivamente le spese ammissibili ai sensi dell'articolo 87, commi 5 e 6, della legge regionale n. 68/2011, aventi ad oggetto interventi avviati successivamente alla data di definitiva approvazione della relativa graduatoria con il decreto dirigenziale di cui all'articolo 9, comma 2.

#### Art. 4.

##### *Presentazione delle domande*

1. Gli enti interessati presentano progetti conformi alle indicazioni del presente regolamento entro i termini stabiliti dalla deliberazione di cui all'articolo 2.



## 2. I progetti:

*a)* sono trasmessi alla Regione Toscana per mezzo del sistema informatico regionale InterPRO ovvero, laddove l'ente non sia attivo su InterPRO, con modalità che certifichino data e ora dell'invio e della ricezione delle comunicazioni e provenienza e integrità del contenuto delle stesse secondo le modalità previste del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale);

*b)* sono presentati utilizzando il modello appositamente predisposto e allegato alla delibera di cui all'articolo 2.

3. In caso di richiesta di chiarimenti e integrazioni relativi al progetto stesso da parte della competente struttura della Giunta regionale, l'ente è tenuto a rispondere formalmente entro il quindicesimo giorno successivo a quello di ricevimento della richiesta.

## Art. 5.

### *Assegnazione ed erogazione delle risorse*

1. L'istruttoria, al termine della quale il dirigente responsabile del settore competente assegna le risorse con proprio decreto, è effettuata nei sessanta giorni successivi alla data di scadenza della presentazione dei progetti.

2. Le risorse del fondo sono erogate, per ogni progetto:

*a)* nella misura del 50 per cento dell'importo, come anticipazione all'adozione del decreto dirigenziale di cui al comma 1;

*b)* per il restante 50 per cento, a saldo dopo la realizzazione del progetto e sulla base della rendicontazione delle risorse regionali utilizzate. La rendicontazione è presentata al settore regionale competente entro sessanta giorni successivi allo scadere dei trentasei mesi di durata del progetto o, in caso di proroga, nei sessanta giorni successivi a quello di scadenza del periodo di proroga concesso.

## Art. 6.

### *Realizzazione degli interventi ed eventuale proroga*

1. La realizzazione dei progetti ammessi avviene entro trentasei mesi dall'adozione del decreto di cui all'articolo 8, comma 2, salvo proroga della realizzazione dell'intervento, non superiore ad un anno.

2. La richiesta di proroga di cui al comma 1 è presentata, con le stesse modalità previste per la trasmissione dei progetti dall'articolo 4, comma 2, lettera *a)*, almeno quarantacinque giorni prima della scadenza del termine ordinario di realizzazione del progetto alla competente struttura della Giunta regionale, che decide entro trenta giorni.

## Art. 7.

### *Criteri di valutazione dei progetti*

1. I progetti presentati sono valutati secondo i seguenti criteri:

*a)* percentuale della popolazione residente in territorio montano dell'ente proponente il progetto, o degli enti ad esso partecipanti, in caso di progetti in forma aggregata sulla popolazione complessiva dell'ente proponente, o dell'insieme degli enti aggregati, sulla base dell'allegato B tabella «Territori montani» alla legge regionale n. 68/2011;

*b)* percentuale di territorio classificato montano, comprensivo di quello così classificato a fini regionali, dell'ente proponente il progetto o degli enti ad esso partecipanti, in caso di progetti in forma aggregata, sulla superficie complessiva dell'ente proponente il progetto, o dell'insieme degli enti aggregati sulla base dell'allegato B tabella «Territori montani» alla legge regionale n. 68/2011;

*c)* indice di disagio dell'ente proponente il progetto. Nel caso di presentazione da parte di enti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a)*, nonché in caso di presentazione in forma aggregata, l'indice è calcolato come valore medio degli indici dei singoli comuni sui territori dei quali andranno a ricadere gli effetti del progetto stesso, qualora ammesso a finanziamento;

*d)* percentuale di decremento temporale della popolazione residente nell'ultimo quinquennio valorizzato unicamente per comuni interamente montani e, nel caso delle unioni, per i soli comuni interamente montani ad esse appartenenti, calcolata come somma algebrica dei valori dei singoli comuni in rapporto alla popolazione complessiva degli stessi nell'anno base sulla base dei dati Istat riferiti all'ultimo quinquennio consolidato disponibile;


*e)* qualità progettuale intesa come puntuale, chiara e ben esplicitata individuazione degli obiettivi e delle dirette finalità del progetto nonché degli effetti e delle ricadute positive dirette e indirette potenzialmente attese, ad esito della realizzazione del progetto stesso, su uno o più ambiti fra quelli elencati dall'articolo 85, comma 1-*bis* della legge regionale n. 68/2011 o tra quelli tra di essi individuati dalla Giunta con propria deliberazione nel caso di cui all'articolo 2, comma 2, lettera *c)*, tramite l'utilizzo di stime e indicatori adeguati alla rilevazione degli effetti e delle ricadute medesime;

*f)* eventuali altri di cui all'articolo 2, comma 2, lettera *c)*.

## Art. 8.

### *Valutazione dei progetti*

1. Il dirigente della competente struttura della Giunta regionale, avvalendosi della collaborazione del Nucleo tecnico interdirezionale per la montagna di cui all'articolo 3 della legge regionale 18 giugno 2019, n. 34 (Politiche per la montagna e interventi per la valorizzazione dei territori montani. Modifiche alla legge regionale n. 68/2011), esamina i progetti sotto il profilo dell'ammissibilità e procede alla valutazione degli stessi.



2. Ad esito della valutazione, con proprio decreto, il dirigente della competente struttura della Giunta regionale approva le graduatorie e assegna le risorse, ai sensi dell'articolo 5 agli enti utilmente collocati nelle graduatorie stesse. L'avvio dei progetti decorre dalla data di adozione del decreto.

#### Art. 9.

##### *Monitoraggio degli interventi finanziati e verifica dei risultati*

1. Gli enti beneficiari o i capofila, in caso di presentazione in forma aggregata, forniscono alla competente struttura della Giunta regionale, al termine di ogni anno di durata del progetto, i dati di monitoraggio relativi all'andamento temporale, procedurale e finanziario dei progetti finanziati, fermo restando la rendicontazione di cui all'articolo 5, comma 2, lettera *b*).

2. I dati di cui al comma 1 sono inviati al settore regionale competente entro i sessanta giorni successivi al termine di cui al comma 1 con le modalità previste per la trasmissione dei progetti dall'articolo 4, comma 2, lettera *a*).

3. È ammesso un differimento motivato, non superiore a quindici giorni, nell'invio dei dati di monitoraggio.

4. Al fine di verificare la coerenza della realizzazione del progetto con la domanda ammessa a finanziamento, il settore regionale competente può richiedere agli enti beneficiari documenti integrativi dei dati di monitoraggio di cui al comma 1.

5. Nell'arco dei tre anni successivi alla conclusione dei progetti la competente struttura della Giunta regionale può richiedere ai singoli enti beneficiari, o capofila, in caso di presentazione in forma aggregata, informazioni e dati, ulteriori a quelli utilizzati per il monitoraggio di cui ai commi 1 e 4, allo scopo di effettuare una verifica *ex-post* dei risultati raggiunti a fini conoscitivi, ai fini di quanto previsto dall'articolo 86, comma 3 della legge regionale n. 68/2011.

#### Art. 10.

##### *Revoca e recupero delle risorse*

1. Considerate le fattispecie di cui all'articolo 87, comma 9-*bis*, della legge regionale n. 68/2011, il procedimento è avviato mediante comunicazione da parte del settore competente della Giunta regionale all'ente beneficiario o capofila in caso di presentazione in forma aggregata, nella quale viene contestata una delle tipologie di revoca e assegnato il termine dei trenta giorni successivi entro il quale l'ente risponde alla contestazione stessa con le stesse modalità previste per la trasmissione dei progetti dall'articolo 4, comma 2, lettera *a*).

2. In caso di mancata risposta o qualora non ricorrano nella risposta di cui al comma 1 elementi o documentazione tali da giustificare l'archiviazione del procedimento il dirigente del settore competente dispone con proprio atto la revoca del finanziamento.

3. La deroga ai sensi dell'articolo 87, comma 9-*bis*, lettera *a*) della legge regionale n. 68/2011 è concessa dalla Giunta regionale con proprio atto, su richiesta motivata dell'ente beneficiario o capofila presentata con le modalità previste dall'articolo 4, comma 2, lettera *a*), al presentarsi di condizioni, situazioni o elementi non prevedibili e sopravvenuti tali da impedire o sospendere la disponibilità o utilizzabilità in funzione del progetto di terreni, infrastrutture, edifici, opere, impianti, manufatti o beni immateriali necessari alla compiuta realizzazione dello stesso, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo eventi naturali avversi, rinvenimento di materiali tossici o esplosivi o comunque dannosi per l'incolumità e la salute.

4. La durata della deroga è determinata in ragione della specifica situazione. La deroga può essere concessa anche nel corso di una eventuale proroga accordata ai sensi dell'articolo 6.

#### Art. 11.

##### *Disposizioni transitorie*

1. I progetti ammessi a finanziamento antecedentemente all'entrata in vigore del presente regolamento si concludono ai sensi delle disposizioni previgenti.

#### Art. 12.

##### *Abrogazione*

1. Il regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 27 maggio 2013, n. 26/R (Regolamento di attuazione dell'articolo 87 della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 «Norme sul sistema delle autonomie locali» sulla ripartizione del Fondo regionale per la montagna) è abrogato.

#### Art. 13.

##### *Entrata in vigore*


1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Toscana.

Firenze, 28 gennaio 2020

ROSSI

20R00141



DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 gennaio 2020, n. 5/R.

**Regolamento di attuazione dell'articolo 104 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio) contenente disposizioni in materia di indagini geologiche, idrauliche e sismiche.**

*(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 6 del 5 febbraio 2020)*

LA GIUNTA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

EMANA

il seguente regolamento:

*(Omissis).*

Visto l'art. 117, commi 3 e 6 della Costituzione;

Visto l'art. 42 dello Statuto;

Visto il decreto legislativo 23/02/2010 n. 49 (Attuazione delle direttive 2007/60/Ce relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni);

Visto il decreto legislativo 152/2006 (Norme in materia ambientale) ed in particolare l'art. 65 che prevede che le Autorità di Bacino approvino il piano di bacino distrettuale il quale individua e quantifica le situazioni in atto e potenziali del sistema fisico nonché le relative cause;

Vista la legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio) ed in particolare l'art. 104;

Vista la legge regionale 24 luglio 2018, n. 41 (Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d'acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 65/2014;

Vista la legge regionale 5 ottobre 2009 n. 54 (Istituzione del sistema informativo e del sistema statistico regionale.

Misure per il coordinamento delle infrastrutture e dei servizi per lo sviluppo della società dell'informazione e della conoscenza);

Visto il decreto del Presidente della Giunta regionale 25 ottobre 2011, n. 53/R (Regolamento di attuazione dell'art. 62 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio) in materia di indagini geologiche;

Visti gli indirizzi e i criteri generali per la microzonazione sismica approvati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - dipartimento della protezione civile e dalla conferenza unificata delle regioni e delle province autonome in data 13 novembre 2008, emanati ai sensi dell'art. 93 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti allo Stato, alle re-

gioni e agli enti locali, in attuazione della legge 15 marzo 1997, n. 59) e ai sensi dell'art. 5 del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343 (Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di protezione civile e per migliorare le strutture logistiche nel settore della difesa civile) convertito, con modificazioni, con la legge 9 novembre 2001, n. 401;

Vista l'ordinanza del Presidente Consiglio dei ministri 15 novembre 2010, n. 3907 (Attuazione dell'art. 11 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39 convertito, con modificazioni, con la legge 24 giugno 2009, n. 77 in materia di contributi per interventi di prevenzione del rischio sismico) ed, in particolare, l'art. 3 di detta ordinanza, che stabilisce che le regioni predispongano i programmi per la realizzazione degli interventi di cui all'art. 2, sentiti i comuni interessati e che gestiscano i contributi per gli interventi di prevenzione del rischio sismico;

Visto il decreto del Presidente della Giunta regionale 6 marzo 2017, n. 7/R (Regolamento di attuazione dell'art. 56, comma 6 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 «Norme per il governo del territorio». Formazione e gestione del sistema informativo geografico regionale);

Visto il parere del comitato tecnico di direzione, espresso nella seduta dell'11 luglio 2019;

Visto il parere della direzione affari giuridici e legislativi di cui all'art. 17 del regolamento interno della Giunta Regionale n. 5 del 19 luglio 2016;

Vista la preliminare deliberazione della Giunta regionale del 11 novembre 2019, n. 1359, che ha approvato la proposta di regolamento di attuazione dell'art. 104 della legge regionale 10 novembre 2014 n. 65 (Norme per il governo del territorio), al fine dell'acquisizione dei pareri previsti dagli articoli 42 e 66 dello Statuto della Regione Toscana;


Visto il parere favorevole della Quarta Commissione consiliare, espresso nella seduta del 10 dicembre 2019, ai sensi dell'art. 42, comma 2 dello Statuto della Regione Toscana;

Visto l'ulteriore parere della competente struttura regionale di cui all'art. 17, comma 4 del regolamento interno della Giunta regionale del 19 luglio 2016, n. 5;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 20 gennaio 2020, n. 29;

*Considerato quanto segue:*

1. in attuazione di quanto stabilito dall'art. 104 della l.r. 65/20014 e dalla l.r. 41/2018, si intendono disciplinare le direttive per la predisposizione delle indagini finalizzate alla verifica della pericolosità del territorio sotto il profilo geologico, idraulico e sismico, all'individuazione delle aree esposte a rischio e delle condizioni di fattibilità degli interventi di trasformazione in relazione all'obiettivo della mitigazione dei rischi;



2. è necessario specificare i contenuti delle indagini che quali parti integranti degli strumenti della pianificazione territoriale ed urbanistica, sono costituite da analisi ed approfondimenti tecnici, nonché l'ambito di applicazione delle medesime indagini rispetto alla tipologia degli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica;

3. sono definiti criteri omogenei a scala regionale per l'individuazione delle aree a pericolosità sismica;

4. nelle more della redazione dei piani di bacino a scala distrettuale sono definiti criteri omogenei a scala regionale per l'individuazione delle aree a pericolosità geologica;

5. vengono definite le modalità di svolgimento del controllo svolto dalle strutture regionali competenti sulle indagini sotto il profilo geologico, idraulico e sismico effettuate dai comuni singoli o associati, definendo gli elaborati tecnici da trasmettere al fine del controllo e le modalità di svolgimento del controllo medesimo;

6. in relazione all'esito del controllo sono definite le procedure di adozione ed approvazione degli strumenti della pianificazione territoriale ed urbanistica e delle relative varianti;

7. è necessario prevedere la posticipazione dell'entrata in vigore del presente regolamento decorsi sessanta giorni dalla sua pubblicazione in modo tale da consentire un'adeguata informativa dei soggetti istituzionali interessati; Si approva il presente regolamento:

#### Art. 1.

##### *Oggetto*

1. In attuazione dell'art. 104 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio), il presente regolamento, nel rispetto della normativa nazionale e regionale di riferimento ed in coerenza con gli strumenti della pianificazione di bacino, disciplina in sede di formazione degli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica:

*a)* le direttive per la predisposizione delle indagini che verificano la pericolosità del territorio sotto il profilo geologico, idraulico e sismico, le aree esposte a rischio e la fattibilità degli interventi di trasformazione in relazione all'obiettivo della mitigazione dei rischi;

*b)* le procedure per il deposito delle indagini presso le strutture regionali competenti;

*c)* le procedure per lo svolgimento del controllo delle indagini da parte della struttura regionale competente;

*d)* i criteri per l'individuazione delle classi di pericolosità o di rischio, sotto il profilo geologico e sismico.

#### Art. 2.

##### *Contenuti delle indagini*

1. Le indagini di cui all'art. 1, comma 1, lettera *a)* di seguito denominate «indagini» sono costituite da analisi ed approfondimenti tecnici, sono parte integrante degli strumenti della pianificazione territoriale ed urbanistica e sono finalizzate:

*a)* alla verifica della pericolosità del territorio sotto il profilo geologico, idraulico e sismico negli strumenti di pianificazione territoriale;

*b)* alla verifica della fattibilità degli interventi di trasformazione previsti negli strumenti della pianificazione urbanistica in relazione all'obiettivo della mitigazione dei rischi;

*c)* ad evidenziare le aree esposte a rischio con riferimento agli aspetti geologico, idraulico e sismico.

2. Le indagini si effettuano nei casi di cui all'art. 3 e i contenuti delle stesse sono differenziati in relazione alla tipologia degli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica secondo quanto stabilito all'art. 4.

3. Entro la data di entrata in vigore del presente regolamento, con una o più deliberazioni della Giunta regionale sono approvate le direttive tecniche finalizzate a specificare ulteriori contenuti e modalità di svolgimento delle indagini.

4. In particolare, le direttive tecniche specificano, in relazione ai singoli aspetti idraulici, geologici e sismici, i contenuti delle indagini ed evidenziano specifici studi ed analisi in relazione alle varie tipologie di rischio e alla connessa fattibilità degli interventi.

5. Al fine di valutare la compatibilità con le condizioni geologiche e sismiche degli interventi di trasformazione in relazione all'obiettivo della mitigazione dei rischi, le direttive tecniche specificano i criteri di valutazione della fattibilità.

6. I contenuti informativi delle indagini sono redatti secondo le specifiche tecniche e gli standard informativi di riferimento per la diffusione dell'informazione geografica di cui al decreto del Presidente della Giunta regionale 6 marzo 2017, n. 7/R, in attuazione dell'art. 56 della l.r. 65/2014.

#### Art. 3.

##### *Ambito di applicazione delle indagini relative agli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica*

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano alle indagini da effettuare in sede di formazione:

*a)* dei piani strutturali, piani strutturali intercomunali e relative varianti;

*b)* dei piani operativi, dei piani operativi intercomunali e relative varianti;

*c)* dei piani attuativi, comunque denominati, e relative varianti;

*d)* degli atti di ricognizione degli interventi di rigenerazione urbana di cui all'art. 125, comma 2 della l.r. 65/2014;



e) delle varianti ai piani regolatori generali vigenti o ai regolamenti urbanistici.

2. Il soggetto istituzionale competente non effettua le indagini, nei casi di:

a) varianti che riguardano la riproposizione di vincoli preordinati all'esproprio;

b) varianti alla disciplina degli strumenti urbanistici comunali che non comportano incremento di volume o di superficie coperta degli edifici;

c) varianti di trascrizione di basi cartografiche aggiornate o varianti di rettifica di errori materiali;

d) varianti che comportano una riduzione di indici oppure di quantità edificabili, comunque denominate, senza trasferimenti di superfici o volumi, nei casi in cui non siano intervenuti aumenti delle classi di pericolosità o di fattibilità.

3. Nei casi di cui al comma 2 nell'atto di adozione della relativa variante, il soggetto istituzionale competente indica gli estremi del deposito e dell'esito del controllo delle indagini precedentemente eseguite nell'ambito della formazione di strumenti della pianificazione territoriale ed urbanistica relativa al territorio d'interesse.

#### Art. 4.

##### *Finalità delle indagini in relazione agli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica*

1. Nell'ambito di formazione degli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica di cui all'art. 3, il comune definisce:

a) i quadri conoscitivi dei piani strutturali, piani strutturali intercomunali e loro varianti sulla base delle indagini dirette a verificare la pericolosità del territorio;

b) le condizioni che, sulla base delle indagini, assicurano la fattibilità degli interventi di trasformazione:

1) dei piani operativi, dei piani operativi intercomunali, dei piani attuativi e delle varianti a tali atti;

2) delle varianti ai piani regolatori generali o ai regolamenti urbanistici;

3) degli atti di ricognizione degli interventi di rigenerazione urbana.

#### Art. 5.

##### *Criteri per l'individuazione delle classi di pericolosità o di rischio sotto il profilo geologico, idraulico e sismico*

1. Al fine di verificare la pericolosità del territorio e la fattibilità degli interventi di trasformazione previsti negli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica nel territorio sono individuate aree omogenee a pericolosità molto elevata, elevata, media e bassa con riferimento agli aspetti sismici.

2. Nelle more della redazione dei piani di bacino a scala distrettuale, al fine di verificare la pericolosità del territorio e la fattibilità degli interventi di trasformazione previsti negli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica nel territorio sono individuate le aree omogenee a pericolosità molto elevata, elevata, media e bassa con riferimento agli aspetti geologici.

3. I criteri per l'individuazione delle aree a pericolosità geologica e sismica sono indicati nelle direttive tecniche di cui all'art. 2, con particolare riferimento ai seguenti fenomeni:

a) per gli aspetti geologici: fenomeni franosi attivi, fenomeni franosi potenziali, fenomeni erosivi, morfodinamica fluviale, i processi di degrado di carattere antropico, cedimenti connessi alla presenza di terreni con caratteristiche scadenti;

b) per gli aspetti sismici: deformazioni legate a faglie attive e capaci, liquefazione dinamica, fenomeni franosi, zone stabili suscettibili di amplificazione sismica locale.

4. L'individuazione delle aree a pericolosità per alluvioni è effettuata ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettere d) ed e) della legge regionale 24 luglio 2018, n. 41 (Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d'acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 65/2014.).

5. Con riferimento alle aree del territorio regionale non individuate negli atti di pianificazione di bacino, nelle more dell'approvazione delle mappe di pericolosità da alluvioni delle aree in oggetto, le direttive tecniche possono indicare elementi per la loro classificazione.

#### Art. 6.

##### *Elaborati da trasmettere per il deposito delle indagini presso le strutture regionali competenti*

1. Alla struttura regionale competente sono trasmessi i seguenti elaborati:

a) la scheda per il deposito delle indagini;

b) le indagini;

c) gli elaborati degli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica di cui all'art. 3 a cui si riferiscono le indagini;

d) la certificazione da parte dei tecnici abilitati dell'adeguatezza delle indagini rispetto alle direttive di cui al presente regolamento e alle relative delibere di attuazione;


e) l'attestazione da parte del progettista dello strumento della pianificazione territoriale e urbanistica di cui all'art. 3, della compatibilità degli strumenti medesimi con l'esito delle indagini effettuate.

#### Art. 7.

##### *Trasmissione e deposito delle indagini. Verifica della completezza della documentazione*

1. Con riferimento agli strumenti di cui all'art. 3, comma 1, gli elaborati di cui all'art. 6 sono trasmessi, prima dell'adozione dello strumento, alla struttura regionale competente, che effettua l'accertamento formale della documentazione, verificando la completezza degli elaborati di cui al medesimo art. 6.

2. Qualora dall'accertamento formale risulti la completezza della documentazione, la struttura regionale competente, entro sette giorni dalla data di acquisizione della



documentazione, attribuisce la data ed il numero di deposito, nonché effettua l'iscrizione in apposito registro e ne dà comunicazione al soggetto istituzionale competente.

3. Qualora dall'accertamento formale risulti che la documentazione è incompleta, entro sette giorni dalla data di acquisizione della documentazione, la struttura regionale competente richiede al soggetto istituzionale competente, gli elaborati mancanti o da integrare.

4. Accertata la completezza formale della documentazione integrativa di cui al comma 3, la struttura regionale competente attribuisce la data ed il numero di deposito nonché effettua l'iscrizione in apposito registro e ne dà comunicazione al soggetto istituzionale competente entro tre giorni dalla data di acquisizione della documentazione.

#### Art. 8.

##### *Modalità di controllo delle indagini*

1. La struttura regionale competente controlla che le indagini siano effettuate in conformità alle direttive di cui al presente regolamento e alle relative delibere di attuazione.

2. Il controllo di cui al comma 1, che costituisce valutazione tecnica della struttura regionale competente, è obbligatorio o a campione e si svolge secondo le modalità di cui agli articoli 10 e 11.

3. La struttura regionale competente trasmette l'esito del controllo al soggetto istituzionale competente, entro 60 giorni dalla data di deposito delle indagini soggette a controllo obbligatorio ai sensi dell'art. 10, oppure entro 45 giorni dalla data del sorteggio di cui all'art. 11, comma 1, per le indagini soggette a controllo a campione.

#### Art. 9.

##### *Modalità di controllo delle indagini di varianti approvate mediante conferenza di servizi*

1. Gli adempimenti di cui agli articoli 7 e 8, con riferimento alle varianti approvate mediante conferenza di servizi, sono effettuati nell'ambito di tale conferenza mediante l'espressione di parere in sede di conferenza.

#### Art. 10.

##### *Controllo obbligatorio delle indagini*

1. Sono soggette a controllo obbligatorio le indagini che si riferiscono ad uno dei seguenti strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica:

- a) piani strutturali o piani strutturali intercomunali;
- b) piani operativi o piani operativi intercomunali;

c) varianti ai piani strutturali, ai piani strutturali intercomunali, ai regolamenti urbanistici, ai piani operativi, ai piani operativi intercomunali, ai piani regolatori generali vigenti, ove riguardanti aree a pericolosità molto elevata dal punto di vista geologico o sismico oppure aree a pericolosità per alluvione frequenti o poco frequenti, secondo quanto disposto dall'art. 5 nel caso in cui casi prevedano la realizzazione di:

- 1) infrastrutture lineari;

2) nuove costruzioni ai sensi dell'art. 2 della l.r. 41/2018;

3) opere pubbliche o di interesse pubblico;

4) impianti di cui all'allegato VIII alla parte seconda del decreto legislativo 152/2006;

5) strutture strategiche per la gestione dell'emergenza da ricomprendersi nei piani comunali di protezione civile o individuate in altre disposizioni di protezione civile;

d) varianti ai piani strutturali, ai piani strutturali intercomunali, ai regolamenti urbanistici, ai piani operativi, ai piani operativi intercomunali, ai piani regolatori generali, ove riguardanti aree a pericolosità elevata dal punto di vista geologico o sismico secondo le classi di cui all'art. 5 nei casi in cui prevedano la realizzazione di:

1) opere pubbliche o di interesse pubblico;

2) impianti di cui all'allegato VIII alla parte seconda del decreto legislativo 152/2006;

3) strutture strategiche per la gestione dell'emergenza da ricomprendersi nei piani comunali di protezione civile o individuate in altre disposizioni di protezione civile;

e) i piani attuativi e loro varianti, ove riguardanti aree a pericolosità molto elevata dal punto di vista geologico o sismico, oppure a pericolosità per alluvione frequenti o poco frequenti secondo le classi di cui all'art. 5 ove sia prevista la realizzazione di opere idrauliche di cui all'art. 8 comma 1 lettera a) e b) della l.r. 41/2018, nei casi in cui prevedano la realizzazione di:

1) infrastrutture lineari;

2) nuove costruzioni ai sensi dell'art. 2 della l.r. 41/2018,

3) opere pubbliche o di interesse pubblico;

4) impianti di cui all'allegato VIII alla parte seconda del decreto legislativo 152/2006;

5) strutture strategiche per la gestione dell'emergenza da ricomprendersi nei piani comunali di protezione civile o individuate in altre disposizioni di protezione civile;

f) i piani attuativi e loro varianti, ove riguardanti aree classificate a pericolosità elevata dal punto di vista geologico o sismico, secondo le classi di cui all'art. 5, nei casi in cui prevedano la realizzazione di:

1) opere pubbliche o di interesse pubblico;

2) impianti di cui all'allegato VIII, parte seconda del decreto legislativo 152/2006;

3) strutture strategiche per la gestione dell'emergenza da ricomprendersi nei piani comunali di protezione civile o individuate in altre disposizioni di protezione civile;

g) varianti ai piani strutturali, ai piani strutturali intercomunali, ai piani operativi, ai piani operativi intercomunali, ai regolamenti urbanistici, ai piani regolatori generali, o a piani attuativi, che comportino una variazione da classi di pericolosità molto elevata o elevata dal punto di vista geologico e sismico, oppure da classi di pericolosità da alluvione elevata o media, a classi inferiori rispetto a quelle attribuite negli strumenti urbanistici già approvati.



## Art. 11.

*Controllo a campione delle indagini*

1. Le indagini depositate, non soggette a controllo obbligatorio, sono soggette a controllo a campione mediante il metodo del sorteggio.

2. Il sorteggio è effettuato ogni 30 giorni, nella misura di una ogni 10 o frazione di 10 indagini, tra quelle non soggette a controllo obbligatorio, depositate nei 30 giorni antecedenti alla data del sorteggio.

3. La struttura regionale competente trasmette ai comuni che hanno depositato le indagini di cui ai commi 1 e 2, l'esito del sorteggio entro 7 giorni dalla data di effettuazione, comunicando contestualmente la conclusione del procedimento delle indagini depositate non estratte e l'avvio del procedimento di controllo per quelle estratte.

## Art. 12.

*Esito del controllo*

1. Qualora dal controllo risulti che le indagini siano state effettuate ai sensi dell'art. 8, comma 1, la struttura regionale competente, entro i termini di cui all'art. 8 comma 3, dà comunicazione dell'esito positivo del controllo al soggetto istituzionale competente.

2. Qualora dal controllo risulti che le indagini non siano conformi in tutto o in parte alle direttive contenute nel presente regolamento o alle relative delibere di attuazione, la struttura regionale competente invia al soggetto istituzionale interessato richiesta di modifiche o integrazioni alla documentazione depositata.

3. Entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione integrativa di cui al comma 2, la struttura regionale competente effettua il controllo di cui all'art. 8, comma 1.

4. Qualora le indagini, integrate oppure modificate ai sensi del comma 2, risultino conformi alle direttive di cui al presente regolamento o alle relative delibere di attuazione, la struttura regionale competente, entro i termini di cui al comma 3, dà comunicazione dell'esito positivo del controllo al soggetto istituzionale interessato.

5. Qualora le indagini, integrate oppure modificate ai sensi del comma 2, non risultino conformi alle direttive di cui al presente regolamento o alle relative delibere di attuazione, la struttura regionale competente, entro i termini di cui al comma 3, dà comunicazione motivata dell'esito negativo del controllo al soggetto istituzionale interessato.

6. Qualora le indagini, integrate oppure modificate ai sensi del comma 2, risultino parzialmente non conformi per parti di territorio alle direttive di cui al presente regolamento o alle relative delibere di attuazione, la struttura regionale competente, entro i termini di cui al comma 3, dà comunicazione motivata al soggetto istituzionale interessato, che può inviare documentazione integrativa o controdeduzioni per la parziale non conformità alle direttive.

## Art. 13.

*Adozione degli strumenti della pianificazione territoriale ed urbanistica e delle relative varianti*

1. Il soggetto istituzionale competente adotta gli strumenti della pianificazione territoriale ed urbanistica e le relative varianti di cui all'art. 3 comma 1, solo a seguito della comunicazione della data e del numero di deposito ai sensi dell'art. 7.

## Art. 14.

*Approvazione degli strumenti della pianificazione territoriale ed urbanistica e delle relative varianti*

1. Il soggetto istituzionale competente approva gli strumenti della pianificazione territoriale ed urbanistica e le relative varianti di cui all'art. 3 che sono stati oggetto del controllo ai sensi degli articoli 10 e 11 solo:

a) a seguito della comunicazione dell'esito positivo del controllo di cui all'art. 12, commi 1 e 4;

b) a seguito della comunicazione dell'esito parzialmente positivo del controllo di cui art. 12 comma 6, adeguandosi allo stesso ed escludendo le previsioni per le quali le indagini sono risultate non conformi.

2. Il soggetto istituzionale competente può approvare gli strumenti della pianificazione territoriale ed urbanistica e le relative varianti le cui indagini non sono oggetto del campione estratto ai sensi dell'art. 11, solo a seguito della comunicazione di cui all'art. 11, comma 3.


3. Ai fini dell'approvazione degli strumenti della pianificazione territoriale ed urbanistica e delle relative varianti di cui all'art. 3 comma 1, il soggetto istituzionale competente qualora modifichi le classi di pericolosità o le condizioni di fattibilità o nuove attribuzioni di fattibilità a seguito di osservazioni pervenute, procede a modificare gli elaborati già depositati, trasmettendo gli stessi alla struttura regionale competente.

4. Nel caso di cui al comma 3, la struttura regionale competente effettua un nuovo controllo e ne comunica l'esito al soggetto istituzionale competente entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione. Il soggetto istituzionale competente approva gli atti adeguandosi all'esito del controllo.

## Art. 15.

*Procedimento per la proposta di aggiornamento di quadri conoscitivi della pianificazione di bacino nell'ambito della formazione degli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica.*

1. Il soggetto istituzionale competente nell'ambito della formazione degli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica di cui all'art. 3 comma 1, propone l'aggiornamento dei quadri conoscitivi della pianificazione di bacino mediante propri studi ed analisi effettuati ai sensi del presente regolamento.



2. Il soggetto istituzionale competente al fine del deposito delle indagini, raccorda i propri studi ed analisi con il quadro conoscitivo della pianificazione di bacino, coordinandosi con l'Autorità di bacino, la Regione e, qualora necessario, con i comuni limitrofi, anche mediante la convocazione di specifiche conferenze di servizi istruttorie.

3. Per gli aspetti idraulici, ai sensi dell'art. 20 della l.r. 41/2018, la struttura regionale competente valuta la proposta di modifica dei quadri conoscitivi relativi alla pianificazione di bacino e la trasmette all'Autorità di bacino distrettuale competente per gli atti di competenza di tale Autorità.

#### Art. 16.

##### *Trasmissione delle istanze e relativa modulistica*

1. La documentazione e gli elaborati relativi alle indagini redatti secondo le specifiche tecniche, gli standard informativi minimi e le regole comuni ai sensi dell'art. 56 della l.r. 65/2014, nonché le comunicazioni, le richieste e ogni altro atto o documento a cui il presente regolamento fa riferimento, sono trasmessi attraverso il sistema informativo regionale di cui al medesimo art. 56 della l.r. 65/2014.

2. Gli elaborati di cui all'art. 6 sono predisposti sulla base della modulistica approvata con decreto del direttore della struttura regionale competente ai controlli, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento e delle deliberazioni di cui all'art. 2, comma 3.

#### Art. 17.

##### *Norma transitoria concernente le indagini già trasmesse o depositate*

1. Le indagini che, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono già state trasmesse o depositate presso le strutture regionali competenti sono soggette alla disciplina vigente alla data della loro trasmissione o del loro deposito.

#### Art. 18.

##### *Disposizioni transitorie per la trasmissione delle indagini alla struttura regionale competente*

1. Nelle more della predisposizione del sistema informativo regionale di cui all'art. 56 della l.r. 65/2014, gli elaborati di cui all'art. 6 sono trasmessi mediante interoperabilità di protocollo informatico o, in assenza di questa modalità, attraverso posta elettronica certificata.

#### Art. 19.

##### *Abrogazioni*

1. Il regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 25 ottobre 2011 n. 53/R (Regolamento di attuazione dell'art. 62 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 - Norme per il governo del territorio - in materia di indagini geologiche) è abrogato.

#### Art. 20.

##### *Entrata in vigore*

1. Il presente regolamento entra in vigore decorsi sessanta giorni dalla data della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana (B.U.R.T.).

Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Toscana.

Firenze, 30 gennaio 2020

ROSSI

20R00142





\* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 2 0 0 6 2 7 \*

€ 1,00

